

MODULARIO
F. - Cat. S. T. - 315




MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

Lire
50

(R. DECRETI-LEGGI 18 APRILE 1938, N. 652)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di PIETRAMONTECORVINO, Via PILE PER LUCERA



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N°

Compilata dal GEOM. ALBERTO
(Piacchi, nome e cognome del tecnico)
CARDILLO

Iscritto all'Albo dei geom. di Lucera
della Provincia di F O G G I A

23/02/1983

Alberto Cardillo



Ultima planimetria in atti

MOD. LAR O
F. 101 (1987) 487



MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Lire
100

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO


(D. DECRETO-LEGGI 13 APRILE 1978, N. 633)

Di proprietà dell'immobile situato nel Comune di PIETRAMONTECORVINO Via PLE PER LUCERA




2° PIANO hm= 3.10 mt.

DI PASQUA DONATO



COROGRAFIA SCALA 1:2000
F° 8 part.ffa 504



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N°

10-10-1986
F. 8 part. ffa 504

F° 8 PART. 5047

Compilata dal GEOM. ALBERTO

(Cognome, nome e ragione dell'ufficio)

GARDILLO

Iscritto all'Albo dei GEOMM. di LUCERA

della Provincia di FOGGIA

DATA 10-10-1986

Firma: *[Handwritten Signature]*

Ultima planimetria in atti



MODULARIO
F. fog. n. 497



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

Lire
100


NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1930, N. 692)



2° PIANO hm=310mt.

D: PASQUA DONATO




VIA ADEMO MINARSI

P/LR: PER LUCERA

COROGRAFIA SCALA 1:2000

F° 8 part.lla 504



04355335

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1: 200

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N°

F° 8 PART 504/


Handwritten notes and signatures in the office annotation space.

Compilata dal GEOM. ALBERTO
(Titolo, nome e cognome del tecnico)
CARDILLO

Iscritto all'Albo dei GEOMM. di LUCERA
della Provincia di FOGGIA

DATA 8. 10. 1986

Firma: *Alberto Cardillo*



Planimetria non attuale



**Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Foggia**

Dichiarazione protocollo n. FG0159847 del 16/11/2018

Comune di Pietramontecorvino

Via Lucera

civ. 91

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 8

Particella: 504

Subalterno: 9

Compilata da:
Cardillo Daria

Iscritto all'albo:
Ingegneri

Prov. Foggia


N. B122

Planimetria

Scheda n. 1

Scala 1:200

PIANO TERRA





26/01/2024 09:45



26/01/2024 09:45







Immobile foglio 8 particella 504 subalterno 5
(Piano 1°)



















Immobile foglio 8 particella 504 subalterno 6
(Piano 2°)







Immobile foglio 8 particella 504 subalterno 9
(Piano terra)


















Immobile foglio 8 particella 504 subalterno 7
(Piano 1°)




















Immobile foglio 8 particella 504 subalterno 8
(Piano 2°)








Allegato n°5



PLANIMETRIA PIANO TERRA


Altra proprietà
(Papa - Gianbattista)



Altra proprietà
(Di Pasqua Donato)

PLANIMETRIA PIANO TERRA


Altra proprietà
(Fresa Maria)



Altra proprietà
(Di Pasqua Donato)

PLANIMETRIA PIANO PRIMO


Altra proprietà
(Papa - Gianbattista)



Altra proprietà
(Di Pasqua Donato)

(pianta piano soppalcato)


Strada interna
(Via San Pio da Pietrelcina)



Altra proprietà
(Di Pasqua Donato)

PLANIMETRIA PIANO SECONDO


Altra proprietà
(Papa - Gianbattista)



Altra proprietà
(Di Pasqua Donato)

PLANIMETRIA PIANO PRIMO

SCALA 1:100




Altra proprietà
(Di Pasqua Donato)

SCALA 1:100

Strada interna
(Via San Pio da Pietrelcina)

PLANIMETRIA PIANO SECONDO



SCALA 1:100

Strada interna
(Via San Pio da Pietrelcina)

Comune di PIETRAMONTECORVINO

CONCESSIONE DI ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10)

IL SINDACO

Vista la domanda

di PIETRAMONTECORVINO

Via Kennedy - Via Papa Giovanni N. 10 - 61 ; tendente ad ottenere la concessione di eseguire in questo Comune (catasto foglio 8 mappali N. 504)

Via Strada Prov.1e N. i lavori di

COSTRUZIONE CAPANNONE DA ADIBIRE A OFFICINA PER LA COSTRUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE. -

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale N. 9 In data 16.01.1979 ;

Visti i regolamenti di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Dato atto che, ai fini del rilascio della presente concessione, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (art. 5) mediante:

ATTO D'IMPEGNO

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo della costruzione (art. 6) mediante:

ATTO D'Impegno

CONCEDE

al Signor

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perchè risca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate.

I lavori dovranno essere iniziati entro

pena la decadenza e ultimati entro

se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4, 5° comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.

LA PRESENTE VIENE PUBBLICATA IN RELAZIONE AL DISPOSITO DELL'ART. 10, OTTAVO COMMA, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967, DEGLI ATTI DI PROGETTO, IN DEPOSITO NEGLI UFFICI COMUNALI DURANTE IL PERIODO DI PUBBLICAZIONE.

Firmato Da: DEL PRIORE MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA SERIAL#: 338000

Comune di PIETRAMONTECORVINO - Cod. Amm. c_g604 - Prot. n. 0000663 del 30/01/2024 10:22 - PARTENZA

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) - Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) - I diritti dei terzi debbono essere esenti, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) - Dove evitare in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno e pericolo e a essere;
- 4) - Il luogo destinato alla esecuzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 5) - Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata a scoppia oltre un certo tempo;
- 6) - Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- 7) - Gli asalti di cui al paragrafo 3 ed altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterna a luce rossa da mantenerli accesi dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8) - L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precati ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
- 9) - L'allineamento stradale e gli altri eventuali ritievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
- 10) - E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanzionati dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 11) - Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1068, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 28 novembre 1982, n. 1084, avente per oggetto "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- 12) - Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza con le norme generali di legge e di regolamento, come della modalità esecutive fissate nella presente concessione;
- 13) - Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelle penali di cui al successivo art. 17.

Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.


IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione.

Si allega un esemplare dei disegni presentati, munito di regolare visto.

Dalla Residenza municipale, il


10 FEB 1979

 SINDACO

MUNICIPIO DI PIETRA MONTECORVINO

Si attesta che il presente
 è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 13 FEB 1979
 e datato il 16-3-79
 Pietra Montecorvino, il



Il Segretario Comunale


Valerio...

Comune di PIETRAMONTECORVINO - Cod. Amm. c. 9604 - Prot. n. 0000663 del 30/01/2024 10:22 - PARTENZA

Firmato Da: DEL PRIORE MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA - Serial#: 33adcc

COMUNE DI PIETRA MONTECORVINO

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN

CAPANNONE DA ADIBIRE AD OF-

FICINA PER LA COSTRUZIONE DI

MACCHINE AGRICOLE

IL SIGRADO

LOCALITA' F.B PART. 504

DISEGNI SCALA 1:100


10 DIC. 1977

LA DITTA G

IL TECNICO

Geom. Alberto Cardillo

COROGRAFIA SCALA 1:2000



Geom. Alberto Cardillo C. F. CRD LRT 52 S 06 G 604 J
Corso Vitt. Emanuele, 17 - Tel. 965183
PIETRA MONTECORVINO (RC)

Fattiva IVA 00332930748 COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN

Piatramontecorvino li 6/10/79
Visto e approvato dalla
C.E.C. nella seduta del

CAPANNONE DA ADIBIRE AD OF=

[REDACTED]

LOCALITÀ PER LA COSTRUZIONE DI

Donato, a seguito istanza
in data 27.9.79 e succe
decisione della C.E.C.
nella seduta del 3.10.79

[REDACTED]

IL SINDACO

M. S. [Signature]


LOCALITÀ F.B PART. 504

DISEGNI SCALA 1:100

[REDACTED]


IL TECNICO
[Signature]
ALBERTO CARDILLO
N. 183
COLLEGIO DEI GEOMETRI
DI LUCCERA

COROGRAFIA SCALA 1:2000



Comune di PIETRAMONTECORVINO - Cod. Amm. c. 9604 - Prot. n. 0000663 del 30/01/2024 10:22 - PARTENZA


Firmato Da: DEL PRIORE MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 33adcc




P/LE

PIETRAMONTECORVINO






SEZIONE AB



PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO LUNGO LA PROVINCIALE



Allegato n°12



Valloer Mathe

Dato atto che, ai fini del rilascio della presente concessione, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (art. 5) mediante:

~~NON ONEROSA~~
NON ONEROSA

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo della costruzione (art. 6) mediante:

NON ONEROSA

CONCEDE

al Signor [redacted]

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perchè rlesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate.

I lavori dovranno essere iniziati entro 3 APR 1981 pena la decadenza e ultimati entro 3 APR 1981; se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.

Dalla Residenza Municipale, li 3 APR 1981 1981

IL SINDACO

Calavita

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

Provincia di FOGGIA

Calavita

CONCESSIONE PER ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

Concessione N. _____ Pratica Edilizia N. _____ Protocollo N. _____

IL SINDACO

CODICE FISCALE:

Visto la domanda di [redacted]

[redacted]

CLC	DNT	48 P 26	G 604 A
CDP	LET	32 S 06	G 604 J

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

geom. A. Cardillo

la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto a catasto al foglio 8 mappale n. 504, i lavori di: VARIANTE DI UN CAPANNONE DA DESTINARE AD OFFICINA PER LA COLTIVAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE.

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale N. 10 in data 21 FEBBRAIO 80

Visti i regolamenti di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante «Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici» nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con D. P. R. 28 giugno 1977, n. 1052 ed il D. M. 10 marzo 1977 pubblicato nella G. U., supplemento ordinario, n. 36 del 6 febbraio 1978;

Richiamato l'obbligo del titolare della presente concessione di uniformarsi alle seguenti:

- 1) - Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) - I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) - Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- 4) - Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 5) - Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 6) - Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- 7) - Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8) - L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
- 9) - L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
- 10) - E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 11) - Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1096, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a struttura metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684; avente per oggetto «Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
- 12) - Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
- 13) - Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelle penali di cui al successivo art. 17, qui di seguito riportati in estratto:
- 14) - Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
- 15) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione.
- 16) - Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi.
In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza.
- 17) - La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

Il mancato versamento del contributo nei termini comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b). (Omissis).

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del Sindaco. (Omissis).

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi della procedura amministrativa o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico arariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorso i termini di impugnativa. (Omissis).

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile dagli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639).

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

Art. 17 - Sanzioni penali.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato e ferme restando le sanzioni previste dal precedente art. 15 si applica:

a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

L'opera, inoltre, a norma dell'art. 15 della citata Legge 6 agosto 1987, n. 765, sostitutivo dell'art. 41-ter di quella 17 agosto 1942, n. 1150, sarà esclusa da ogni agevolazione fiscale prevista dalle norme vigenti, da contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici.

RESPONSABILITA'

(Art. 31, ultimo comma della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte)

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

Ing. Alberto Cardillo
Corso Vitt. Emanuele, 17 - Tel. 955183
PIETRA MONTECORVINO (FG)
C. F. CRD LRT 52 S 06 G 604 J

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO


VARIANTE AL PROGETTO DI UN CAPANNONE
DA ADIBIRE AD OFFICINA PER
LA COSTRUZIONE DI MACCHINE
AGRICOLE

NULLA-OSTA DEL

18-8-78 PROT. N. 9422/3
(Prov. di Foggia)

LOCALITÀ F.8 PART 504

emessa ed approvata dalla Commissione
PER LOCALITÀ 27/8/1980
nella seduta del



zioni inserite nella comm.

IL SINDACO

Calisto

DISEGNI SCALA 1:100

LA BITTA

- 4 DIC. 1979




Geom. Alberto Cardillo
Alberto Cardillo




COROGRAFIA SCALA 1:2.000

REGIONE PUGLIA
Assessorato ai LL. PP.
Ufficio del Genio Civile Foggia




NULLA-OSTA ai sensi delle
25/11/1962 n. 1684 e 2/2/1974
Titolo I


Foggia, il 2 FEB. 1980




PIANTA




SEZIONE



PROSPETTO LUNGO LA P/E



PROSPETTO LATERALE



COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

71038 PROVINCIA DI FOGGIA

il 14.1.1992 19

Partenza
85
n. N. del Div. Sez. Alleg. n.

Rilascio certificato.

AL

PIETRAMONTECORVINO

IL SINDACO

gli atti esistenti in Ufficio;

C E R T I F I C A

Che i locali ubicati alla via Lucera, edificati con Concessione edilizia rilasciata in data 6.IO.1979, la loro destinazione risultata di officina meccanica.

rilascia al [redacted] i uci cui compete.-

IL SINDACO



(Antonio Di Donato)



Allegato n°13



COMUNE DI

Provincia di FOGGIA

9-9-

Vyl


CONCESSIONE PER ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

Concessione N. Pratica Edilizia N. Protocollo N.

IL SINDACO

CODICE FISCALE:

Vista la domanda di:



nati entrambi a
rispettivamente

CLC	DNT	48 P 26	G 604 A
CLC	MTN	51 D 01	G 604 I
CRD	LRT	52 S 06	G 604 J

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

geom. A. Cardillo

la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto a catasto al foglio 8,
mappale n. 504, i lavori di: SOPRA LEVAZIONE DI UN FABBRICATO

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale N. 11 in data 21/2/1980;

Visti i regolamenti di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante «Norme per il contenimento del consumo energetico per
usi termici negli edifici» nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con D. P. R. 28 giugno
1977, n. 1052 ed il D. M. 10 marzo 1977 pubblicato nella G. U., supplemento ordinario, n. 36 del 6 febbraio
1978;

Comune di PIETRAMONTECORVINO - Cod. Amm. c_g604 - Prot. n. 0001123 del 21/02/2024 08:47 - PARTENZA

Firmato Da: DEL PRIORE MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 33adcd



PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

- 1) - Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) - I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) - Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- 4) - Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 5) - Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 6) - Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- 7) - Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8) - L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
- 9) - L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
- 10) - E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 11) - Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto «Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
- 12) - Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
- 13) - Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelle penali di cui al successivo art. 17, qui di seguito riportati in estratto:
- 14) - Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
- 15) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione.
- 16) - Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi.
In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza.
- 17) - La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.



Art. 15 - Sanzioni Amministrative.

Il mancato versamento del contributo nei termini comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b). (Omissis).

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del Sindaco. (Omissis).

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. (Omissis).

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modificano la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere private di concessione.

Art. 17 - Sanzioni penali.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato e ferme restando le sanzioni previste dal precedente art. 15 si applica:

- a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
- b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

L'opera, inoltre, a norma dell'art. 15 della citata Legge 6 agosto 1967, n. 765, sostitutivo dell'art. 41-ter di quella 17 agosto 1942, n. 1150, sarà esclusa da ogni agevolazione fiscale prevista dalle norme vigenti, da contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici.

RESPONSABILITA'

(Art. 31, ultimo comma della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte)

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.



Dato atto che, ai fini del rilascio della presente concessione, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:


a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (art. 5) mediante:

ATTO D'IMPEGNO

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo della costruzione (art. 6) mediante:

ATTO D'IMPEGNO

CONCEDE


al..... Signor..... 

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate.

I lavori dovranno essere iniziati entro 9-9-81 pena la decadenza e ultimati entro 9-9-83; se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.

Dalla Residenza Municipale, li 9-9- 1980

IL SINDACO



Allegato n°14



Comune di PIETRAMONTECORVINO

PROVINCIA DI FOGGIA

N. 264 Prot. di Reg.



AUTORIZZAZIONE DI ~~XXXXXXXXXX~~ ABITABILITÀ

IL SINDACO

Vista la domanda in data 18/01/1989 presentata da

S [redacted] Tecnico Comunale di cui risulta che la

Costruzione (1) del fabbricato ^{Urbano} di loro proprietà sito in via Lucera

N. XXXX di questo Comune, è stata eseguita in conformità del progetto approvato con permesso N. ===== in data 10/2/1979 e 9/9/1980, che i muri sono convenientemente prosciugati e che non sussistono altre cause manifeste di insalubrità.

Constatato il pagamento della tassa di concessione comunale di cui al D.M. Finanze 29-11-78, n.;

Visto l'articolo 221 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con D. 27 luglio 1934, n. 1265 e l'articolo del Regolamento Comunale di Igiene;

AUTORIZZA

l'abitabilità e l'agibilità dei locali come sotto indicato:

Piani	Appartamenti	Vani	Stanze	Locali	Accessori	DESTINAZIONE
T		1				Officina
I°	2	8			4	Civile Abitazione
II°	=	2				Sgombro

Gli ambienti per i quali è riconosciuta l'agibilità (negozi, laboratori, magazzini, cantine, ripostigli, ecc.) non possono essere adibiti ad uso abitazione in quanto non possiedono i requisiti a tale scopo prescritti dalle vigenti disposizioni.

L'agibilità dei locali destinati a negozi, laboratori, magazzini, ecc., non esime gli interessati dall'obbligo di provvedersi delle speciali licenze od autorizzazioni previste dalle apposite Leggi e dai regolamenti comunali per l'esercizio delle singole attività.

li 04/02/1989



Firmato Da: DEL PRIORE MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 33adcd